

TAR Palermo 12/05/1998 n. 875

legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.1

La facoltà di procedere all'affidamento dell'esecuzione di opere pubbliche a mezzo di trattativa privata, senza la previa pubblicazione del bando di gara, concessa dall'art. 9, co. 2, lett. b) del D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406, deve riferirsi all'ipotesi di affidamento di lavori nuovi compresi in un progetto esecutivo strutturalmente e funzionalmente autonomo, fermo restando che le ragioni tecniche per le quali la detta disposizione consente il ricorso alla trattativa privata debbono consistere in particolari qualità dell'impresa tali da farla apparire, sia sotto il profilo delle maestranze altamente specializzate sia per gli strumenti tecnologici di cui dispone, come l'unica in grado di eseguire un'opera dalle caratteristiche tecniche assolutamente particolari, per cui la disposizione stessa trova applicazione in casi del tutto anomali, quali quello di prestazioni infungibili o rese in posizioni monopolistiche.